

# Gli obblighi di pubblicazione dei documenti di gara

Roma, 27 febbraio 2018

**Avv. Elio Leonetti**



## Obblighi di trasparenza/publicazione e accesso civico «semplice»

- Il **d.lgs. n. 33/2013** (c.d. Decreto Trasparenza) prevede l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare sui propri siti istituzionali una serie di documenti, informazioni o dati
- L'istituto dell'**accesso civico c.d. semplice** consente a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale (art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013) > costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge
- Per l'esercizio dell'accesso civico l'istanza deve essere presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPTC), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 giorni > se sussistono i presupposti per l'accesso, il RPTC avrà cura di procedere alla pubblicazione e alla relativa comunicazione al soggetto istante



## Gli obblighi di pubblicazione nel settore dei contratti pubblici

- ❑ **Art. 37 del d.lgs. n. 33/2013** («*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*») > le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, pubblicano:
  - a) i dati previsti dall'articolo 1, *comma 32*, della *legge 6 novembre 2012, n. 190*;
  - b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.
- ✓ Finalità dell'art. 37 del d.lgs. N. 33/2013: assicurare la trasparenza nel settore degli affidamenti di contratti pubblici in considerazione della rilevanza che gli stessi assumono nell'ambito delle attività amministrative e del rilevante rischio di corruzione che connota tali procedure



## Gli obblighi di pubblicità legale

- regime di pubblicità degli atti rivolto a produrre effetti legali
  
- Art. 32 della legge n.69/2009 > *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sui rispettivi siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*
  
- In attuazione della legge n. 69/2009 è stato emanato il d.P.C.M. 26 aprile 2011, che disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico (c.d. «profilo del committente») degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, al fine di assicurare la presunzione di conoscenza ed a produrre gli effetti giuridici cui la pubblicazione è preordinata;
  
- ✓ Art. 4 del DPCM > Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di committente in una apposita sezione dedicata, denominata «Bandi di gara», secondo i termini previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e per un determinato periodo di tempo (i bandi/avvisi fino alla data della loro scadenza; gli esiti di gara per 180 giorni).



## Il regime di pubblicità degli avvisi e dei bandi

- L'art. 73 del d.lgs. 50/2016 ha previsto, oltre al regime di pubblicità in ambito europeo ai sensi dell'art. 72, che:
  - “gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC (...)»;
  - con decreto del MIT, d'intesa con l'ANAC, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata > Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella GURI > Fino alla data indicata nel decreto in questione si applica l'articolo 216, comma 11 del Codice (e cioè la pubblicazione sulla GURI);
  - gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale ai sensi dell'art.73 comma 5 del Codice decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Ai sensi dell'art. 29 comma 1 ultimo periodo del Codice, negli altri casi, invece, *«i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente».*



## Il regime di pubblicità degli avvisi e dei bandi

- **Decreto MIT 2 dicembre 2016** > «*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016*»
  - Il Decreto individua i termini per la pubblicazione degli avvisi e bandi sulla piattaforma ANAC (regime non ancora entrato in vigore) e, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.
  - Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nella GURI con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
  - Fino alla medesima data, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale continuano a decorrere dalla pubblicazione nella GURI e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
  - Fino alla suddetta data i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del MIT anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.



## La pubblicità degli atti ai sensi del Decreto Trasparenza

- ❑ Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012 > stabilisce che, con riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
  - ✓ la struttura proponente;
  - ✓ l'oggetto del bando;
  - ✓ l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  - ✓ l'aggiudicatario;
  - ✓ l'importo di aggiudicazione;
  - ✓ i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
  - ✓ l'importo delle somme liquidate.
  
- La pubblicazione di tali dati deve essere effettuata secondo le indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 29/2016.



## Gli obblighi di pubblicazione nel settore dei contratti pubblici

- ❑ **Art. 29 del d.lgs. n. 50/2017** > prevede l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di:
  - tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, ivi compresi:
    - ✓ quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 del Codice;
    - ✓ quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente;
    - ✓ i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro.



## Gli obblighi di pubblicazione nel settore dei contratti pubblici

- ✓ Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
- ✓ Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
- ✓ Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, del c.p.a. decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.



## Gli obblighi di pubblicazione nel settore dei contratti pubblici

- ❑ Gli atti assoggettati a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici devono recare, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente > tale adempimento è volto a far emergere la tempestività della pubblicazione ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa.
- ❑ Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Trasparenza il periodo di pubblicazione è di cinque anni, al termine del quale gli atti restano conoscibili mediante istanza di accesso civico (pertanto gli atti non dovranno essere più conservati nella Sezione «Archivio», come prevedeva il Decreto Trasparenza prima della modifica introdotta dal d.lgs. n. 97/2016.



## Gli obblighi di pubblicazione nel settore dei contratti pubblici

- L'art. 29 del Codice non indica in maniera esaustiva gli atti assoggettati ad obbligo di pubblicazione > la genericità del dato normativo ha indotto l'ANAC ad intervenire sulla materia.
  
- ❑ Determinazione ANAC n. 1310/2016 – LINEE GUIDA «TRASPARENZA» (*«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*).
  
- Le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nella sezione “*Amministrazione trasparente*”-sottosezione “*Bandi di gara e contratti*” (anche tramite link ad altre parti del sito ex art. 9 del Decreto Trasparenza) gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell'Allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.



## Gli atti oggetto di pubblicazione

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali;
- Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016);
- Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure, anche sotto soglia; anche la c.d. determina a contrarre semplificata o atto equivalente prevista per gli appalti sotto-soglia di importo inferiore a 40.000 euro).



## Gli atti oggetto di pubblicazione

### Avvisi e bandi

- Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 per contratti di sponsorizzazione); Avviso di indagini di mercato per le procedure sotto-soglia (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco per le procedure sotto-soglia (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
- Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016: procedure ordinarie per appalti sotto-soglia); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016);
- Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);
- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);
- Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
- Bando di concorso (art. 153, c. 1, d.lgs. n. 50/2016);
- Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);
- Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, d.lgs. n. 50/2016);
- Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, d.lgs. n. 50/2016);
- Bando di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016).



## Gli atti oggetto di pubblicazione

### **Avviso sui risultati della procedura di affidamento**

- Avviso sui risultati della procedura di affidamento sotto-soglia con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, d.lgs. n. 50/2016);
- Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016);
- Avvisi relativi l'esito della procedura, che possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, d.lgs. n. 50/2016);



## Gli atti oggetto di pubblicazione

### Avvisi sistema di qualificazione

- Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H;
- Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
- Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016).



# Gli atti oggetto di pubblicazione

## Affidamenti

- Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, d.lgs. n. 50/2016);
- Tutti gli atti connessi agli affidamenti di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192 c. 3, d.lgs. n. 50/2016).



# Gli atti oggetto di pubblicazione

## Informazioni ulteriori

- Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;
- Elenchi ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016).



## Gli atti oggetto di pubblicazione

- Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione).
- Composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti.
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Avv. Elio Leonetti**

***Chiomenti***

Roma, Via XXIV Maggio n. 43

Milano, Via Verdi n. 2

e-mail: [elio.leonetti@chiomenti.net](mailto:elio.leonetti@chiomenti.net)